



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## SETTORE XI

[\*\*Pianificazione Sviluppo Economico del Territorio\*\*](#)

### **IL SINDACO**

- **Richiamata** la propria ordinanza n° 465/2007 che consentiva, tra l'altro, di derogare dall'obbligo della chiusura domenicale per gli esercizi commerciali del settore Alimentare e Non Alimentare limitatamente al mese di gennaio
- **Ritenuto** di dovere procedere a definire per l'intero anno 2008 il calendario delle deroghe all'obbligo della chiusura domenicale e/o festiva per consentire una corretta programmazione delle attività di impresa
- **Tenuto conto** dell'iter concertativo, avviato da questa Amministrazione Comunale con le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti
- **Visti** gli artt. 12,13 (come modificato dall'art. 2 L.R. 9 luglio 2004 n.12) e 14 (come modificato dall'art. 16 L.R. 30 ottobre 2002) della L.R. 22 dicembre 1999 n. 28, che disciplinano, in generale nella Regione Siciliana, ed in particolare nei Comuni riconosciuti ad economia prevalentemente turistica o città d'arte, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, nonché le possibili deroghe alla chiusura domenicale e festiva degli stessi;
- **Considerato** che il comma 2 dell' art. 13 della citata legge Reg.le prevede che nei comuni individuati dalla Regione Siciliana ad economia prevalentemente turistica o città d'arte tale deroga è disposta dal Sindaco in conformità ad accordi con le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;
- **Considerato ancora** che con Decreto dell'Assessore Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca n. 1746 del 20.10.2000, l'intero territorio della città di Ragusa è stato riconosciuto ad economia prevalentemente turistica e città d'arte in via permanente;
- **Vista** la Legge Regionale del 22 Dicembre 1999 N. 28 ed il D.A. N.1746 del 20.10.2000;

### **ORDINA**

1. Per tutto l'anno duemilaotto ( 2008 ), gli esercizi commerciali di vendita al minuto del settore alimentare e non alimentare possono restare aperti tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.
2. Gli esercizi ubicati nella fascia costiera, ad Ibla e S. Giacomo Bellocozzo hanno facoltà di derogare dalla superiore disposizione stabilendo liberamente e senza limitazioni l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi ubicati nella fascia costiera, ad Ibla e S. Giacomo Bellocozzo hanno facoltà di derogare, per tutte le domeniche e i festivi dell'intero anno,

all'obbligo generalizzato della chiusura, sancito dal comma 4 dell'art. 12 della L.R. 22 dicembre 1999 n. 28.

5. I restanti esercizi hanno facoltà di derogare al citato obbligo solo nei giorni indicati nella tabella all. A), che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
6. Come previsto dall'art. 14 della L.R. 28/1999, le disposizioni relative all'obbligo di chiusura domenicale, non si applicano comunque:
  - alle rivendite di generi di monopolio;
  - agli esercizi di vendita interna ai campeggi,
  - ai villaggi ed ai complessi turistici ed alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade,
  - nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
  - alle rivendite di giornali;
  - alle gelaterie ed gastronomie;
  - alle rosticcerie e pasticcerie;
  - agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato e mobili di arredamento, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché
  - alle stazioni di servizio autostradali, qualora le superiori attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, nonché
  - alle sale cinematografiche ed agli esercizi che effettuano esclusivamente la vendita attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.
7. I trasgressori saranno puniti a termini di Legge.
8. Il corpo di Polizia Municipale e gli altri corpi di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente disposizione.

Ragusa 31/01/2008

IL SINDACO

Nello Dipasquale

All. A)

### Giornate di deroga all'obbligo della chiusura settimanale o festiva

ALIMENTARE		NON ALIMENTARE	
MESE	giorni	MESE	giorni
Gennaio	6-13-20-27	Gennaio	6-13-20-27
Febbraio	Nessuna deroga	Febbraio	Nessuna deroga
Marzo	16-30	Marzo	16-30
Aprile	6-27	Aprile	6-27
Maggio	4-11-25	Maggio	4-11-25
Giugno	1-29	Giugno	1-29
Luglio	6-13	Luglio	6-13
Agosto	3-10	Agosto	3-10
Settembre	7	Settembre	7
Ottobre	26	Ottobre	26
Novembre	1-2-9-16-23-30	Novembre	1-2-9-16-23-30
Dicembre	7-8-14-21-28	Dicembre	7-8-14-21-28